

quello della legalizzazione della firma e invece di questa formalità basta la firma di un deputato, quando ne vuole assumere la responsabilità. Ma questo non lo troviamo nella petizione attuale.

Voci. C'è la firma ed il bollo.

LANZA. Mi permettano; io non ho veduta la petizione, sto a quanto ha detto il relatore.

TREZZI, relatore. Il relatore ha letto precisamente queste parole che sono scritte: *È un pro-memoria diretto dalla Giunta municipale di Palizzi.* Dunque è un pro-memoria diretto ad un deputato e da questo rimesso al presidente della Camera, colla semplice correzione dell'indirizzo. (*Interruzioni*)

PRESIDENTE. Il deputato Lanza ha terminato il suo discorso?

LANZA. Ho terminato le mie osservazioni.

Io dico che se non c'è la firma legalizzata del petente o la firma del deputato, non può essere la petizione riferita alla Camera.

Non è questa una semplice formalità. Ciò si richiede dai petenti per evitare certi abusi e certi inconvenienti che altrimenti accadrebbero, quando non fossero stabilite tali condizioni.

PRESIDENTE. Do la parola al relatore per uno schiarimento, onde accelerare la discussione.

TREZZI, relatore. Ho detto poco fa che era la Giunta municipale, e sono firmati il sindaco, due assessori ed il segretario. C'è anche il bollo del comune. Ma questo non vuol dir nulla. La vera questione sta nel vedere se un *pro-memoria* a un deputato può essere convertito in una petizione diretta al Parlamento.

La Commissione quando propose l'ordine del giorno puro e semplice credette di non entrare nemmeno nel merito dell'oggetto a cui si riferiva questo *pro-memoria*, anzi dirò che la Commissione trovò non poco sconveniente che si fosse girato in questo modo una semplice lettera per convertirla in una petizione, mentre quegli stessi che hanno sottoscritto il *pro-memoria* non avevano l'intenzione di presentare una petizione al Parlamento. Osservo ancora che il deputato non ha aggiunto una parola per dare una forma diversa a quest'atto. Il perchè la Commissione credette di proporre l'ordine del giorno puro e semplice.

La Commissione aderisce anche alla proposta dell'onorevole Lanza sostenuta dal signor ministro dell'interno, onde non possa sorgere a questo proposito un precedente che sarebbe pericoloso e sconveniente.

PRESIDENTE. Il deputato Ricciardi ha facoltà di parlare.

RICCIARDI. Mi permetta la Camera una parola. Nessun deputato è bersaglio ai petenti al pari di me, e nessun, io credo, presenta ogni anno più gran numero di petizioni. Son certo di averne presentato più di 70 in questi tre anni, per modo che omai ho una grande esperienza in questa materia. Mi accadde più d'una volta di ricevere delle petizioni indirizzate: *Al deputato Ricciardi*, le quali venivano da paesi, dove s'ignora la via da tenersi a tale riguardo. Ora in simile caso io

feci lo stesso che il mio collega, del quale ignoro il nome, vale a dire cancellai le parole: *Deputato Ricciardi*, e scrissi: *Alla Camera dei deputati*. Se dunque il nostro anonimo collega ha commesso un grave delitto, io ne ho commesso almeno venti di simil genere. Mi scusi l'onorevole relatore, mi scusi l'onorevole Lanza, ma questa è una vera questione di lana caprina, una questione di mera forma.

Le petizioni debbono essere, o autenticate da un notaio, o legalizzate dal sindaco del comune donde provengono, o presentate da un deputato, il quale atto supplisce alla firma del sindaco o del notaio, e fa sì che la petizione abbia tutti i caratteri d'una petizione perfettamente legale. Prego adunque la Camera di non accettare le conclusioni dell'onorevole relatore e dell'onorevole Lanza.

LANZA. Mi si permetta ancora un'osservazione, poi la Camera deciderà come crederà.

Leggerò un articolo che servirà a far meglio comprendere il senso dell'articolo 7°, il quale, riguardo a queste petizioni, stabilisce chiarissimamente la questione:

« Se la petizione non è sottoscritta da un deputato, se non è legalizzata, ovvero se non è diretta alla Camera, se manca di qualcuno di questi caratteri, non può essere presa in considerazione. »

Vedano l'articolo 71. Esso è così concepito:

« La Commissione delle petizioni indicherà alla Camera il numero ed il nome degli autori delle petizioni, che non adempiendo ad alcuna delle formalità prescritte non possono essere riferite. »

Una voce. È presentata da un deputato.

LANZA. Ma è questo che è in contestazione: si dice che la petizione non è diretta alla Camera e non è sottoscritta da verun deputato.

SANNA-SANNA. Mi pare che questa petizione sia stata dichiarata d'urgenza ad istanza di qualche deputato ..

PRESIDENTE. Scusi: la parola è al deputato Majorana.

MAJORANA BENEDETTO. Io voleva chiedere alcuni schiarimenti che finalmente ci furono dati dall'onorevole relatore, e mi pare che la cosa cambi di aspetto. Noi abbiamo una petizione che, quanto alla firma, ha tutta la legalità possibile, vi è il bollo del municipio e le firme di taluni assessori, i quali hanno il diritto di rivolgere alla Camera una petizione direttamente.

Del resto, pregherei il relatore di leggerci la petizione, e così si giudicherà meglio dal testo.

TREZZI, relatore. Do lettura della petizione:

« *Signor Presidente,*

« I sottoscritti componenti la Giunta municipale della comunità di Palizzi si permettono umiliare alla signoria vostra illustrissima, come con deliberazioni del 3 dicembre 1861 ed 8 settembre 1862, il Consiglio dello stesso deliberò ad unanimità, pregando il magistrato competente, che per le diverse circostanze il co-